

Vista la DGR 2719 dd. 9.11. 2007, con la quale la giunta regionale:

- ha approvato il contratto di formazione specialistica dei medici, di cui al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche e integrazioni, introdotto a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, secondo lo schema-tipo facente parte integrante della delibera medesima;
- ha autorizzato l'Assessore regionale alla salute e protezione sociale, dott. Ezio Beltrame, alla firma dei contratti medesimi, in virtù dell'apposita delega del Presidente della Regione, Riccardo Illy;

Preso atto che l'art. 1 del contratto sopra menzionato prevede la durata annuale del medesimo, comportando, quindi, la necessità di sottoscrivere, all'inizio di ogni anno accademico, un considerevole numero di nuovi contratti di formazione specialistica da parte dei Rettori delle Università di Trieste e di Udine, del Presidente della Regione o suo delegato e dei medici in formazione specialistica;

Considerato che da parte dei soggetti istituzionali preposti alla firma del contratto menzionato, è condivisa la necessità di semplificare e rendere tempestive le procedure in argomento, introducendo il rinnovo automatico di ciascuno di essi per tutta la durata del periodo di formazione specialistica, previa verifica delle condizioni legittimanti;

Ravvisata, inoltre, la conseguente necessità di introdurre, per i compensi da corrispondere al medico nell'arco del periodo di formazione, un rinvio alla normativa che, nel tempo, ne stabilisce l'ammontare e le modalità di attribuzione;

Ritenuto, pertanto, di apportare, allo schema tipo di contratto in premessa citato, le seguenti modifiche, opportunamente condivise con i rappresentanti delle Università di Trieste e di Udine:

art. 1, comma 1: dopo le parole "a decorrere dal.....ed è" eliminata la parola "rinnovabile" ed inserita la frase "automaticamente rinnovato"; dopo le parole "...di anno in anno per" inserita la parola "tutta"; dopo la parola "...specializzazione", inserita la frase ", previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti.";

art. 1 comma 3: è eliminata la frase "In tal caso il contratto viene automaticamente prorogato per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione.";

art. 6, comma 1: dopo le parole "...dal D.P.C.M." eliminata la data identificativa del provvedimento "7 marzo 2007", e sostituita da "....."; dopo le parole "...formazione specialistica. "è aggiunta la frase "Il trattamento economico per le successive annualità è automaticamente determinato in base alla normativa nel tempo vigente.";

art. 8 soppresso, in quanto l'inizio delle decorrenza del contratto figura nelle premesse del contratto;

Atteso che le anzidette specificazioni non introducono adempimenti ulteriori a carico delle parti contraenti, né modificano sostanzialmente il contenuto del contratto di cui al precitato DPCM 6.7.2007;

Preso atto che le Università di Trieste e di Udine, rispettivamente con nota prot. n. 19398 dd.30.6.2008, e nota prot. n. 15410/Tit. V cl. 5 dd. 30.6.2008, hanno comunicato l'accettazione dello schema-tipo di contratto, così modificato;

Considerato, altresì, che il Presidente della Regione, dott. Renzo Tondo, ha delegato il dott. Giorgio Ros, Direttore Centrale della Salute e Protezione sociale, alla firma dei contratti di formazione specialistica per medici, giusta nota prot. n. 0004589/GAB- (GAB-4-1-1-SAN)-0 dd 28.5.2008;

Ritenuto, pertanto:

- di approvare le modifiche al contratto di formazione specialistica dei medici, il cui testo aggiornato costituisce allegato facente parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare il Direttore Centrale alla Salute e Protezione sociale dott. Giorgio Ros, alla firma dei contratti medesimi, in virtù dell'apposita delega del

Presidente della Regione;
Su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale,
La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- 1.** Di approvare il contratto di formazione specialistica dei medici, con l'integrazione di cui alla superiore narrativa, contenuto nel documento allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.
- 2.** Di autorizzare il Direttore centrale della Salute e Protezione sociale, dott. Giorgio Ros, alla firma dei contratti medesimi, in virtù dell'apposita delega del Presidente della Regione.

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

(ART. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)

TRA

- L'Università degli Studi di....., rappresentata dal
- La Regione FRIULI VENEZIA GIULIA, rappresentata dal

E

Il Dott....., nato a..... il....., residente a....., C.F....., ammesso alla scuola di specializzazione in, nell'a.a., iscritto al ... anno di corso ed iscritto all'Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri presso la sede didal

A seguito di utile inserimento nella graduatoria del concorso bandito per l'ammissione alla suddetta scuola dell'Università degli Studi di....., ai sensi dell'art. 37, del D. Lgs. 368/1999 e successive modifiche.

SI STIPULA

il presente contratto, finalizzato esclusivamente all'apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della scuola in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'Università e non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.

ART. 1

1. Il contratto ha la durata di un anno, a decorrere daled è automaticamente rinnovato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti.
2. Il rapporto instaurato con il presente contratto cessa comunque alla data di scadenza del corso legale degli studi, salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 5.
3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico di cui all'articolo 6, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
4. Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni

lavorativi complessivi nell'anno di pertinenza del presente contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

- a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell'ambito della durata del corso di specializzazione;
- d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di specializzazione frequentata.

ART. 2

1. Il medico in formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della scuola determinato secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

2. L'Università e la Regione si impegnano a far seguire il medico in formazione specialistica da un tutore, designato annualmente dal Consiglio della scuola, che non potrà seguire più di tre medici in formazione.

3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia di interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Azienda sanitaria coinvolta. Tale programma sarà portato formalmente a conoscenza del medico in formazione specialistica all'inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resisi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche e alle specifiche esigenze del programma di formazione.

ART. 3

1. L'Università e la Regione garantiscono al medico in formazione specialistica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, in coerenza al processo formativo. L'attività del medico in formazione specialistica deve essere comunque coerente con il percorso formativo. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale istituzionalmente preposto allo svolgimento della medesima.

2. L'Università fornisce al medico in formazione specialistica un apposito libretto personale di formazione in cui attività e interventi, concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie interessate, sono illustrati e certificati a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali del programma formativo e controfirmati dal medico stesso.

ART. 4

1. Il medico in formazione specialistica si impegna ad assolvere un programma settimanale complessivo da ripartirsi tra attività teoriche e pratiche, secondo quanto stabilito dall'ordinamento didattico della scuola.
2. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.
3. La presenza del medico in formazione specialistica, per l'attività di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere rilevata con idonea modalità.

ART. 5

1. Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.
2. Il medico in formazione specialistica fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.
3. E' assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.
4. Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego il medico in formazione specialistica per poter frequentare la scuola di specializzazione deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l'Amministrazione di appartenenza.

ART. 6

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, al medico in formazione specialistica compete il trattamento economico annuo previsto, con riferimento alla specializzazione in e al ... anno di corso, dal D.P.C.M., pari a €....., di cui €..... a titolo di parte fissa lorda ed €..... a titolo di parte variabile lorda. Tale trattamento viene corrisposto dall'Università in 12 rate mensili posticipati ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell'Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.
Il trattamento economico per le successive annualità è automaticamente determinato in base alla normativa nel tempo vigente.
2. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. L'azienda sanitaria, alla quale il medico in formazione specialistica è assegnato dal Consiglio della Scuola ex c. 2 art. 38, del decreto legislativo 17.8.1999, n. 368 e successive modificazioni, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART. 7

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nel presente contratto.

2. L'originale del presente contratto è depositato presso l'Università degli Studi di....., rimanendo a disposizione degli altri contraenti e delle Aziende, che potranno in qualsiasi momento estrarne copia.

3. Eventuali controversie sono devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro competente.

Data

I Contraenti:

per l'Università.....

per la Regione.....

il Dott.